

Pensione Quota 100: INPS detta le regole sul cumulo con i redditi

La circ. n. 117/2019 chiarisce le regole sulla cumulabilità con i redditi da lavoro e sull'accesso a pensione con contribuzione estera

L'INPS ha emanato la [circolare n. 117](#) con la quale finalmente fornisce alcuni importanti chiarimenti sull'accesso a pensione in "quota 100".

Contribuzione versata all'estero- Come ricorderete, dopo l'introduzione di questa norma rimanevano sospese alcune questioni riguardanti principalmente **la possibilità di utilizzare ai fini del diritto a pensione la contribuzione versata all'estero e l'incumulabilità della prestazione con i redditi da lavoro.**

Per quanto riguarda il primo aspetto e cioè la valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero, la circolare chiarisce:

"...il requisito contributivo previsto per la "pensione quota 100" può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell'Unione Europea di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale...".Tale indicazione trova applicazione anche nel caso in cui l'interessato chieda di **conseguire la "pensione quota 100" con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del D.L. n. 4/2019, a condizione che almeno una delle gestioni previdenziali interessate al cumulo rientri nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare.**

Nel caso di cumulo dei periodi assicurativi presso più gestioni rientranti nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare, i periodi esteri **sono valorizzati nella gestione previdenziale che assicura il calcolo della pensione più favorevole.** Anche in tali casi, la durata totale dei periodi assicurativi maturati in Italia, calcolata anche sommando più gestioni tra quelle interessate al cumulo, non dovrà essere inferiore al requisito contributivo minimo richiesto per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa dell'Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni

In questo numero:

Pensione Quota 100:INPS detta le regole sul cumulo con i redditi,

INPS: Bonus asilo nido - variazione delle mensilità richieste nella domanda,

INPS: ISEE periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica,

INPS: pubblicati i dati su Pensione e Reddito di Cittadinanza,

ANPAL: Percettori del Reddito di Cittadinanza alla prova dei "navigator",

Corte di Cassazione: licenziamento per inidoneità fisica e limiti al reintegro.

Immigrazione:

Decreto sicurezza bis convertito nella Legge 77/2019,

Atleti Extra-Ue: definite le quote di ingresso,

Cittadini eritrei: interpretazione delle generalità riportate sui passaporti,

Distacco transnazionale: le linee guida dell'INL,

Domande di protezione internazionale in frontiera,

Codice Rosso: la nuova normativa in materia di costrizione o induzione al matrimonio,

Marca da bollo: permessi di soggiorno per richiesta asilo,

Reddito di Inclusione: il Tribunale di Bergamo rimette gli atti alla Corte Costituzionale,

Iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo: due rinvii alla Corte Costituzionale

Arrivano dall'istituto i tanto attesi chiarimenti in ordine alla cumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi da attività lavorativa. Sciolto positivamente il dubbio inerente l'accesso a pensione con utilizzo di contribuzione per estera

bilaterali”.

Tale chiarimento, se pure tardivo, conferma le nostre considerazioni e quindi **forniamo ai territori una duplice indicazione**: da un lato, **riconsiderare ed eventualmente presentare quelle istanze che erano state tenute in stand-by** e dall'altro di **sollecitare le definizioni delle domande già presentate e che le sedi territoriali dell'INPS finora hanno tenuto in sospenso** su indicazione della Direzione Centrale.

Incumulabilità con i redditi da lavoro- Come noto per conseguire la pensione anticipata “Quota 100” è richiesta la **cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non la cessazione dell'attività di lavoro autonomo**, pertanto, in caso di svolgimento di questo tipo di attività, fermo restando l'obbligo del versamento dei contributi obbligatori presso la relativa gestione, **i redditi eventualmente percepiti rilevano, ai fini della incumulabilità, secondo i criteri e nei limiti illustrati nella circolare con tre specifiche casistiche**:

Redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale: Tali redditi rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che **gli stessi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo**.

I redditi da lavoro autonomo e d'impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Istituto per costituire la propria posizione previdenziale.

Sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali, ciò in linea con i chiarimenti già forniti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (cfr. la [circolare n. 197/2003](#)).

La circolare riporta poi un utile elenco esemplificativo dei redditi che rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione al quale vi rimandiamo per specifici approfondimenti.

Redditi derivanti da attività lavorativa autonoma occasionale: è confermato quanto già noto in merito a questa tipologia di reddito e cioè che: *“La pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento del menzionato limite di importo determina l'incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all'attività svolta nei mesi dell'anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia”*.

Redditi che non rilevano ai fini dell'incumulabilità

della pensione: L'INPS fornisce un **elenco tassativo dei redditi** che *“...in linea con i chiarimenti forniti ai fini dell'applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro non rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione...”*. Si tratta di una precisazione molto utile perché **fino ad oggi nessun chiarimento era stato fornito in merito**. Anche per questa fattispecie vi rimandiamo ad una lettura analitica del documento.

Nella parte successiva della circolare vien illustrato con esempi il **criterio con cui opererà temporalmente la trattenuta della pensione** nel caso di svolgimento di attività lavorativa incumulabile.

Infine l'INPS preannuncia la prossima pubblicazione di un modello (mod. Quota 100) finalizzato a **comunicare lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100”**, al fine di attuare o meno la sospensione del pagamento della pensione coincidente con i periodi di svolgimento dell'attività incumulabile.

INPS: Bonus asilo nido - variazione delle mensilità richieste nella domanda

L'INPS ha emanato il [msg. n. 3007](#), con il quale comunica che sul Portale del cittadino sono disponibili due nuove funzionalità che **consentono la variazione delle mensilità di Bonus asilo nido richieste nella domanda per le istanze presentate a partire dall'anno 2019** e la **variazione delle mensilità originariamente indicate fino al termine di scadenza previsto** per la presentazione della documentazione di spesa (per le domande 2019, quindi, entro il 1° aprile 2020). Tuttavia abbiamo verificato che, pur non essendo specificato nel messaggio, **gli aggiornamenti sono stati implementati anche nella procedura riservata ai Patronati** e quindi vi forniamo una descrizione delle novità.

- 1. Sostituzione mensilità richieste**: permette di sostituire un mese indicato in domanda con un altro mese non ancora prenotato per lo stesso minore.
- 2. Rinuncia mensilità richieste**: consente la rinuncia a uno o più mesi originariamente richiesti in domanda.

Tali funzioni sono accessibili seguendo il percorso “Bonus Asilo Nido” - “Variazioni Domanda/Invia Richiesta” e dopo aver inserito il codice fiscale del richiedente dal menu a tendina “Motivo Richiesta di Variazione” si possono ora selezionare anche: “Rinuncia Mensilità Richieste” e “Sostituzione mensilità richieste”. Il messaggio chiarisce che **le variazioni sono consentite in riferimento alle sole mensilità per le quali non è stato ancora disposto il pagamento**, sono immediate e non soggette ad approvazione da parte della Struttura territoriale. È possibile effettuare una sola variazione

segue pg. 3

per ogni mensilità prenotata in domanda. Rimane comunque la preesistente possibilità di utilizzare la funzione "Annullamento domanda" che permette di annullare una domanda protocollata in qualunque stato essa si trovi ("Protocollata", "Da istruire", "Accolta", "Respinta"), consentendo al cittadino di liberare le mensilità prenotate e non ancora pagate in relazione alle quali, entro il 31 dicembre dell'anno della domanda di riferimento, sarà eventualmente possibile presentare una nuova istanza, anch'essa soggetta alle verifiche di budget.

INPS: ISEE periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica

In seguito a una serie di modifiche normative intervenute sulla **Dichiarazione Sostitutiva Unica**, (DSU) riteniamo utile fornire un breve riassunto e un'indicazione dirimente a tutte le nostre strutture, in considerazione del fatto che **sempre più spesso tali dichiarazioni**, che pure sono di competenza del CAF, **sono richieste per la presentazione di domande di competenza INCA. L'INPS ha confermato che tutte le DSU, presentate nel corso dell'anno 2019, scadono il 31 dicembre 2019.** Analogamente, tutte le DSU che saranno rilasciate dal 1° gennaio 2020 scadranno il 31 dicembre 2020. Il D.Lgs. n. 147/2017 aveva modificato il periodo di validità della DSU, utile ai fini dell'ISEE, prevedendo che, a **decorrere dal 1° gennaio 2019, lo stesso fosse valido dalla data di presentazione fino al successivo 31 agosto.** Il D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019, **ha modificato tale comma, prorogando al 31 dicembre 2019 il periodo di validità delle DSU presentate dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019.**

Si precisa che le DSU già attestate, che recavano data scadenza 31 agosto 2019, sono state aggiornate sul portale con la nuova data di scadenza. Sulla materia da ultimo è intervenuto il Decreto Crescita, che ha messo a regime la modifica suddetta, stabilendo che la DSU è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre.

INPS: pubblicati i dati su Pensione e Reddito di Cittadinanza

L'INPS in data 5 agosto 2019 ha pubblicato sul proprio sito internet i dati sulle [domande di RdC e PdC accolte al 31 luglio 2019](#), che ammontano a **896.173**. L'unico dato di analisi e commento fornito è quello relativo alle tre città con il maggior numero di pratiche accolte: in testa c'è Napoli, con 36.399, a seguire Roma con 32.905 e Palermo con 26.114.

Tuttavia **è possibile svolgere una notevole attività di analisi in quanto viene fornita una tabella con l'elenco di tutti i comuni italiani e le relative domande accolte.** In questo modo ogni territorio potrà valutare l'incidenza di questi provvedimenti con diversi parametri geografici: per ogni comune del comprensorio, con i dati aggregati per provincia, confronto a livello regionale e con tutte le altre regioni, ecc..

Tuttavia si segnala che al fine di un'analisi più completa e approfondita manca il dato dell'importo medio delle pratiche accolte.

Consegniamo quindi questo strumento di lavoro, che riteniamo possa essere efficacemente utilizzato soprattutto dalle Camere del Lavoro, e a titolo

esemplificativo e informativo presentiamo l'analisi dei dati relativi ai **14 comuni delle nostre Camere del Lavoro, classificati in base all'incidenza delle pratiche accolte per abitanti.** Ne consegue che più alto è il numero nella colonna di destra, minore è l'incidenza della prestazione in quel comune. Viceversa un numero più basso indica una maggiore incidenza. Abbiamo quindi costruito la tabella sotto riportata scegliendo, tra tutti i parametri possibili, quello della maggiore incidenza in rapporto ai residenti in ciascun comune".

Comune	Pratiche accolte	Abitanti comune	Accolte per abitanti
Bergamo	1158	121.639	105
Brescia	2495	198.536	80
Como	666	82.522	127
Cremona	900	72.680	81
Darfo Boario	177	15.564	88
Lecco	346	48.333	140
Legnano	504	60.481	120
Lodi	385	45.872	117
Mantova	873	49.403	56
Milano	16699	1.378.689	82
Monza	949	123.397	130
Pavia	1052	73.086	69
Sondrio	293	21.590	73
Varese	838	80.559	96

ANPAL: Percettori del Reddito di Cittadinanza alla prova dei "navigator"

ANPAL informa che dal 2 settembre **scatta la fase due per i 704 mila beneficiari del reddito di cittadinanza (RdC).**

Ogni beneficiario, nel rispetto delle disposizioni normative dovrà collaborare con l'operatore del centro per l'impiego addetto alla redazione del bilancio delle competenze per rispettare gli impegni previsti tra i quali quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo). L'avvio di questa seconda fase rappresenterà l'occasione per mettere alla prova la funzionalità dei navigator contrattualizzati da Anpal Servizi, il cui compito è proprio quello di fornire assistenza tecnica ai centri per l'impiego nell'ambito del Patto per il lavoro. Dai dati forniti dal Ministero del lavoro emerge che **la gran parte dei soggetti avviabili al lavoro risiede nelle principali regioni del sud Italia:** circa il 65% dei beneficiari RdC in Campania (178.370), Sicilia (162.518), Calabria (64.057) e Puglia (50.904), ed è proprio in questi territori che i navigator avranno il compito più arduo tenuto conto che la distribuzione dei percettori del RdC destinatari di politiche attive è direttamente proporzionale alla debolezza del mercato del lavoro di riferimento. Un altro dato indicativo è rappresentato dal rapporto nazionale dei beneficiari rispetto ai navigator assunti, che vede 236 disoccupati in carico ad ogni navigator. Tale dato al sud subisce un'impennata: 379 di Campania e Sicilia e i 377 della Calabria, mentre all'opposto in Lombardia e Veneto diminuisce ponendo a carico per ciascun navigator 102 disoccupati.

Corte di Cassazione: licenziamento per inidoneità fisica e limiti al reintegro

Con [sentenza n. 18556 del 10 luglio 2019](#), la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento per inidoneità fisica ad alcune condizioni:

Segue n. 4

a) che non vi siano altre posizioni nella organizzazione aziendale ove utilizzare il dipendente; b) che pur a fronte di una nuova organizzazione astrattamente possibile con una modifica della organizzazione aziendale, quest'ultima risulti gravosa per il datore di lavoro sotto l'aspetto finanziario; c) che la nuova organizzazione non pregiudichi le posizioni di altri lavoratori.

Immigrazione

Decreto Sicurezza bis

Convertito nella Legge 77/2019

Nella Gazzetta Ufficiale n° 186 del 9.08.2019, è stata pubblicata la [Legge n° 77 del 8.08.2019](#) di conversione del DL 53/2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica". La Legge ha modificato in alcune parti il DL 53/2019. Si riportano di seguito i contenuti della norma riguardanti l'immigrazione:

- l'art. 1 inserisce il comma 1-ter all'art. 11 del TUI: il Ministro dell'interno, nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica; il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri;
- l'art. 2 inserisce il 6-bis all'art. 12 del TUI che stabilisce: salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale si estende all'armatore della nave. E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto territorialmente competente;
- l'art. 4 prevede il potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura "anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina";
- l'art. 11 modifica l'art. 1 comma 1 della Legge 68/2007 (Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri) prevedendo che la norma si applichi agli ingressi per "missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio";

- l'art. 12 istituisce un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a finanziare interventi di cooperazione "con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea".

Il Presidente della Repubblica nel promulgare la Legge di conversione ha inviato ai Presidenti di Senato e Camera nonché al Presidente del Consiglio il comunicato che si [allega](#).

Atleti stranieri

Permessi di soggiorno per richiesta asilo

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto il [decreto del 23.07.2019](#) con il quale è stato stabilito il limite massimo di ingresso degli sportivi Extra-Ue che potranno svolgere attività sportiva a titolo professionistico in Italia per la stagione agonistica 2019-2020, così come previsto dall'art. 27 comma 5bis del TUI. Si rinvia alla [circolare del CONI](#) per gli aspetti riguardanti le procedure per il rilascio dei relativi visti di ingresso.

Marca da bollo

Il Decreto istitutivo

Si è venuti a conoscenza da alcune Questure che il Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con Circolare Prot. N. 400/A/2019/14.38.01 dell'08.08.2019, ha recepito il parere dell'Agenzia delle Entrate in merito alla riscossione dell'imposta di bollo sulle istanze di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno per richiesta di protezione internazionale. In particolare, con il menzionato parere, è stata evidenziata l'assenza, nel nostro ordinamento giuridico, di un enunciato normativo espresso che sottragga dall'applicazione del tributo la casistica in esame e, pertanto, è stata ribadita la cogenza del principio di carattere generale, previsto dall'articolo 3 dell'Allegato "A- Tariffa" del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm., che impone l'obbligo del bollo per tutte le istanze dirette alla Pubblica Amministrazione, nella misura di Euro 16,00, ivi comprese le istanze presentate per l'ottenimento di un provvedimento di riconoscimento dello status di rifugiato o di quello di protezione sussidiaria, la cui ricevuta attestante la presentazione costituisce permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D. Lgs. n. 142 del 2015. Pertanto, le Questure richiederanno una marca da bollo di euro 16,00 per la presentazione delle istanze di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno per richiesta asilo.

Cittadini eritrei

Interpretazione delle generalità riportate sui passaporti

Con la [circolare n° 10 del 1.08.2019](#), il Ministero dell'Interno ha reso noto le indicazioni ricevute dall'Ambasciata dello Stato dell'Eritrea sulla corretta interpretazione delle generalità riportate sui passaporto a lettura ottica rilasciati dal predetto Stato.

Distacco transnazionale

Le linee guida dell'INL

Il 1.08.2019, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato le "[Linee guida per l'attività ispettiva in materia di distacco transnazionale](#)".

Domande di protezione internazionale in frontiera

Individuate le zone di frontiera o di transito

Il 5.08.2019, il Ministro dell'Interno ha adottato il [decreto](#) con il quale vengono individuate le zone di frontiera o di transito nelle quali, per le domande di protezione internazionale presentate nei casi previsti dall'art. 28-bis del D.Lgs. 25/2008, si applica la procedura accelerata. Inoltre, il Decreto istituisce ulteriori sezioni delle Commissioni Territoriali competenti ad esaminare tali domande. Si rammenta che l'art. 28Bis comma 1ter citato prevede che la procedura accelerata delle domande di protezione internazionale si applichi anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.

Codice Rosso

La nuova normativa in materia di costrizione o induzione al matrimonio

L'articolo 7 della [Legge n° 69/2019](#) - detta "Codice rosso"-, tra le altre misure, introduce nel codice penale il reato di "costrizione o induzione al matrimonio": art. 558-bis del Codice penale. L'articolo prevede che chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche a coloro che, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto o di un minore di anni quattordici. L'articolo si applica anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Reddito di Inclusione

Il Tribunale di Bergamo rimette gli atti alla Corte Costituzionale

Con l'[ordinanza del 1.08.2019](#), il Tribunale di Bergamo ha rimesso all'esame della Corte Costituzionale la

legittimità del requisito del possesso del permesso di soggiorno Ue-slp necessario per i cittadini stranieri per accedere al Reddito di Inclusione. La vicenda giunta all'esame del Tribunale di Bergamo riguarda una cittadina boliviana – assistita dalla CGIL di Bergamo - in Italia da oltre 9 anni che tuttavia non ha mai potuto accedere, per ragioni di reddito, al permesso di lungo periodo. Trovandosi quindi nelle condizioni di reddito per accedere al REI – Reddito di Inclusione (ISEE di euro 6000) e avendo nel nucleo un figlio minore (condizione richiesta all'epoca dalla normativa), l'interessata ha presentato domanda, ma se l'è vista respingere per mancanza del permesso di lungo periodo. Torna così al vaglio della Corte la nota questione del "corto circuito" tra il limite massimo di reddito per accedere alle prestazioni e il reddito minimo necessario per ottenere il permesso di lungo periodo. La Corte ha già sanzionato più volte, con la dichiarazione di incostituzionalità questo aspetto (cfr. per tutte la sentenza 11/2009 ove si legge che «la subordinazione dell'attribuzione di tale prestazione al possesso, da parte dello straniero, di un titolo di soggiorno il cui rilascio presuppone il godimento di un reddito, rende ancor più evidente l'intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in scrutinio») ma sempre con riferimento a prestazioni relative a condizioni di invalidità, mentre l'unica volta che ha affrontato la questione con riferimento a una prestazione diversa (l'assegno sociale) ha sorprendentemente concluso per la ragionevolezza del requisito (sentenza 50/2019).(fonte CGIL Bergamo-Asgi)

Iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo

Due rinvii alla Corte Costituzionale

I Tribunali di [Milano](#) ed [Ancona](#) con proprie ordinanze hanno ritenuto che la norma contenuta nel Decreto Sicurezza che impedisce l'iscrizione anagrafica dei titolari del permesso di soggiorno per richiesta asilo sia in contrasto con la Costituzione italiana: sarebbe irragionevole riservare al solo richiedente asilo un diverso trattamento, stante il suo pieno titolo di soggiornare sul territorio nazionale, senza che possa essergli attribuita quella specifica condizione di "precarietà" che secondo il Ministero giustifica il diverso trattamento.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)